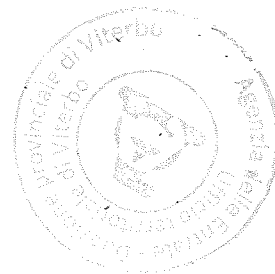


ASSOCIAZIONE PRO LOCO di ROCCALVECCE (VITERBO)

PIAZZA UMBERTO I°, 12 - 01020 ROCCALVECCE



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 26 GENNAIO 2025.

L'anno 2025, il giorno 26 del mese di gennaio alle ore 11:30, presso la sede sociale, espressamente convocato, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei soci della Pro Loco di Roccalvecce - APS. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Modifica dell'art. 6 dello Statuto per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Lando Marini, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I soci chiamano a svolgere la funzione di segretario verbalizzante la Sig.ra Stefania Saleppichi, Segretaria dell'Associazione.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti personalmente 27 (Ventisette) soci e nessun socio per delega. Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare in sede di seconda convocazione.

Sul punto all'ordine del giorno il Presidente comunica che con PEC del 07/01/2025 l'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ha rilevato che quanto disposto con l'art. 6 del nostro Statuto: *"hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto i Soci Ordinari e i Soci Sostenitori che abbiano superato la minore età e non risultino inadempienti agli obblighi"*, si pone in difformità ai requisiti di ammissione e di partecipazione secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità da perseguire.

Lo Statuto, escludendo il diritto di voto ai soci minorenni, lede lo status di socio degli stessi.

L'ufficio regionale, a tale proposito richiama la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019, la quale ribadisce che tale diritto deve ritenersi attribuito ex lege ai soggetti investiti della podestà genitoriale.

Sempre con tale nota l'Ufficio Regionale, ai sensi dell'art. 9 comma 3, D.M. 106/2020 assegna un termine di giorni 30 per trasmettere lo statuto modificato, adeguato ai Dlgs 117/2017 e registrato all'Agenzia delle Entrate.

Il Presidente dà lettura della parte dell' art. 6 dello Statuto modificato: *"Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto i Soci Ordinari e i Soci Sostenitori che abbiano adempiuto agli obblighi sociali; l'esercizio del diritto di voto dei soci minorenni è attribuito ex lege ai soggetti investiti della responsabilità genitoriale"*.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento all'unanimità, approva la modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale.

Detto statuto, così come modificato, composto di 36 articoli, si allega al presente verbale.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione.

Il Presidente ed il segretario vengono incaricati alla sottoscrizione dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12,30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Stefania Saleppichi

Il Presidente

Lando Marini

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VITERBO

Registrato a Viterbo il 03/02/25 al n. 195 Serie 3

pagato, con Mod. F 29, Euro 6.500,00

II ORIGINALE

AV



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"PRO LOCO DI ROCCALVECCE - APS"
COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO



Articolo 1

Nella Frazione di Viterbo denominata Roccalvecce è costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D. Lgs 3 agosto 2018 n. 105, un'Associazione di Promozione Sociale denominata "Pro Loco di Roccalvecce - APS" (di seguito detta Associazione), con sede in Roccalvecce (Viterbo) Piazza Umberto I n. 12.

L'associazione può cambiare sede senza apportare modifiche allo statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

L'Associazione si rivolge a tutti i soggetti che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, artistico del territorio di Roccalvecce Frazione del Comune di Viterbo e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti e ospiti.

L'Associazione non ha scopo di lucro, opera con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.

L'associazione può aderire all'"U.N.P.L.I." ("Unione Nazionale Pro Loco d'Italia") ed al "Comitato Regionale delle Pro Loco del Lazio", nonché al "Comitato Provinciale U.N.P.L.I. di Viterbo" nel rispetto dello Statuto e delle normative "U.N.P.L.I."; essa potrà inoltre aderire ad Enti di Promozione Sociale, a Reti Associative, ad altre associazioni, fondazioni ed altri enti senza scopo di



lucro con finalità simili alle proprie.

L'associazione è apartitica.

Articolo 3

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate alla promozione, valorizzazione e animazione turistica del territorio, finalità che intende perseguire attraverso le seguenti attività prevalenti:

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio

Tali attività di interesse generale potranno più specificamente declinarsi nelle seguenti azioni:

- a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico - monumentale, artistico e ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
- b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servono ad

attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti.

- c) stimolare e promuovere l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
 - d) stimolare, promuovere ed attuare attività tendenti a richiamare ospiti e visitatori per un incremento turistico nel paese;
 - e) proporre e sollecitare le varie Autorità competenti, anche ad assumere provvedimenti rivolti a migliorare l'offerta turistica attraverso la tutela e il recupero del suo patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, culturale, folcloristico ed enogastronomico;
 - f) fornire agli ospiti e villeggianti assistenza con un piano dettagliato di informazioni turistiche;
 - g) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.
- Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative

accessorie e connesse regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti.

Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/17.

SOCI

Articolo 4

L'iscrizione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta mediante l'invio di domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo

Tale domanda vale come accettazione del presente statuto e dei regolamenti sociali.

Sull'ammissione il Consiglio decide entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della domanda, trascorso il quale la domanda di ammissione si ha per approvata.

Contro la decisione che respinge la domanda è ammesso il ricorso dell'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento.

All'accoglimento della domanda il socio è tenuto a versare l'importo stabilito per la quota sociale, annuale deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5

Gli enti, le Associazioni e le Società regolarmente costituite potranno essere ammesse come soci sostenitori. La tessera sociale sarà intestata impersonalmente all'Ente, Associazione o Società ammessa, la quale si intenderà rappresentata dal suo rispettivo rappresentante legale o da persona da esso espressamente delegata.

Articolo 6

I soci possono essere: **Ordinari, Sostenitori e Onorari.**

Sono Soci Ordinari: tutti coloro che fatta la domanda di ammissione ed ammessi a far parte dell'Associazione, ne accettano lo statuto ed i regolamenti e sono in regola con i pagamenti deliberati dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Sostenitori: tutti coloro che, avendo rispettato le norme del comma precedente, versino una quota annuale non inferiore a tre volte quella di soci ordinari.

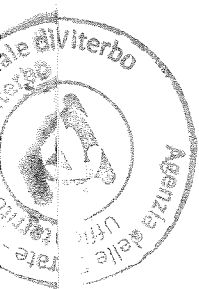
Sono Soci Onorari: tutti quelli che siano dichiarati tali dal Consiglio Direttivo in considerazione dell'opera prestata nell'interesse dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto i Soci Ordinari e i Soci Sostenitori che abbiano adempiuto agli obblighi sociali; l'esercizio del diritto di voto dei soci minorenni è attribuito *ex lege* ai soggetti investiti della responsabilità genitoriale.

Articolo 7

La qualità di socio si perde:

- a) **per dimissioni**, presentate per iscritto entro il 31 dicembre di ciascun anno con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo;
- b) **per radiazione**, deliberata dal Consiglio Direttivo allorché il socio abbia mancato agli oneri ed ai doveri sociali;



c) **per morosità**, nel pagamento della quota sociale o di qualsiasi somma dovuta, la radiazione per morosità deve essere pronunciata dal Consiglio Direttivo dopo la messa in mora del socio inadempiente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita non oltre il terzo mese del nuovo esercizio finanziario, con la quale si concede il termine di giorni 15 (quindici) per eliminare l'inadempienza. Contro la decisione di radiazione, anche per morosità, il socio può ricorrere entro 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti;

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 9

L'Assemblea:

- a) Rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano i soci;
- b) Ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle proprie finalità;
- c) È composta da tutti i soci, in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'assemblea
- d) È ordinaria e straordinaria.

Articolo 10

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo per

determinazione propria, o previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne faccia richiesta un terzo degli iscritti, risultanti dal libro dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea si riunisce nella sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione, con libertà di mezzi: lettera, fax, e-mail, oltre che affissione presso la sede sociale, deve riportare l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di svolgimento dell'Assemblea e deve essere resa nota con un preavviso di almeno otto giorni dalla data di svolgimento.

In caso di particolare urgenza l'Assemblea potrà essere convocata almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione, che dovrà effettuarsi non meno di due ore dopo di quella fissata per la prima.

Articolo 11

L'assemblea ordinaria:

- È convocata almeno due volte l'anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul conto consultivo dell'anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo, (l'esercizio sociale inizia dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre), sul Programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei soci.
- Deve essere convocata, entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo, entro il mese di maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo;

- Deve essere convocata, per le elezioni delle cariche sociali, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato;

L'Assemblea ordinaria delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

Articolo 12

L'assemblea è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche allo Statuto sociale, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera con maggioranza dei due terzi sulle modifiche dello statuto sociale e con la maggioranza dei quattro quinti sullo scioglimento anticipato dell'associazione.

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELLE ASSEMBLEE

Articolo 13

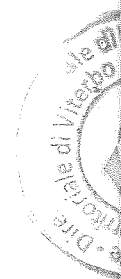
L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti, comunque non inferiore a 15 (quindici) unità.

Articolo 14

Se i soci intervenuti non raggiungono complessivamente il numero stabilito nell'articolo precedente, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata.

Articolo 15

Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (in sua assenza dal vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente; allo stesso modo l'assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.



Articolo 16

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni

Articolo 17

Il socio che per qualsiasi motivo non possa intervenire personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta, della quale deve farsi menzione nel processo verbale.

Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

I componenti del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei conti non possono rappresentare altro socio.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri, eletti dall'Assemblea dei soci.

Tutti i soci possono essere eletti, sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di militanza nell'Associazione.

I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili

La carica è gratuita

Nella loro prima riunione essi eleggono, a scrutinio segreto il Presidente ed il vice presidente, possono essere previsti anche due vice presidenti.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, ed orienta, in armonia con essa, l'attività dell'Associazione.

Esso può deliberare su tutte le materie non riservate specificamente alla

competenza dell'Assemblea medesima.

In particolare:

- Predispone il regolamento interno riguardante lo svolgimento dei servizi dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'astensione dell'attività dell'Associazione nei limiti del presente statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, con particolare riferimento ai problemi di interesse locale ed in armonia con quelli delle comunità vicine;
- deliberare sulle assunzioni, sullo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza nonché sul licenziamento del personale dipendente dell'Associazione;
- formula le proposte operative da sottoporre all'esame dell'Assemblea dei soci;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea dei soci,

CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal vice-Presidente tutte le volte che lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti.

La convocazione, con libertà di mezzi: lettera, fax, e-mail, deve riportare l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di svolgimento della riunione e deve essere resa nota non meno di 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, ed in caso di urgenza anche a mezzo telegramma o mezzo equivalente, in modo che i consiglieri ed i revisori ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nell'avviso di convocazione del direttivo può essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione che dovrà effettuarsi non meno di due ore dopo di quella fissata per la prima.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione di almeno i due quinti dei suoi membri.

Articolo 22

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

DECADENZA DEL CONSIGLIERE

Articolo 23

Il Consigliere che non intervenga durante un esercizio sociale a tre adunanze consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, deve essere dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del consiglio stesso.

L'Assemblea provvede alla sostituzione nella prima riunione successiva alla dichiarazione di decadenza

IL PRESIDENTE

Articolo 24

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Egli è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche, da privati, somme qualunque ne sia l'ammontare e le cause, rilasciandone quietanza liberatoria.

Ha anche la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive; di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, su conforme

deliberazione del Consiglio Direttivo. Può anche effettuare compromessi e transazioni.

Nell'assenza od impedimento del Presidente, tutte le mansioni di lui spettano al Vice-Presidente.

SEGRETARIO E TESORIERE

Articolo 25

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, da scegliersi tra i soci

Il Segretario assiste il presidente e il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

Non ha diritto al voto.

Articolo 26

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo da scegliere tra i soci.

Il Tesoriere cura, insieme al Presidente, la gestione economica e finanziaria dell'Associazione: tiene i libri contabili e redige il bilancio di esercizio.

Non ha diritto al voto.

AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

Articolo 27

Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono: quote e contributi dei soci; eredità, donazioni e legati; contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati

nell'ambito dei fini statutari; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazione liberali di Soci e di terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni; entrate derivanti dalla produzione di pubblicazioni inerenti allo scopo sociale; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Articolo 28

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre.

Per la gestione sociale deve essere compilato un apposito bilancio annuale di previsione. Ogni spesa deve essere contenuta nei limiti delle somme stanziare nel bilancio preventivo.

Articolo 29

Il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo e quella dei Revisori dei conti, deve essere depositato presso al segreteria dell'Associazione a disposizione dei soci aventi diritto al voto non meno di dieci giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea nella quale i soci sono chiamati a deliberare sul bilancio stesso.

Articola 30

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisto, lasciti, donazione o per qualsiasi altro titolo spettino o

vengano in possesso dell'Associazione.

Articolo 31

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell'Associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 32

Il Collegio dei revisori dei Conti si compone di numero tre membri effettivi, e di due supplenti, sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea tra i soci; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

La carica di Revisore dei Conti è gratuita.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture a norma di legge.

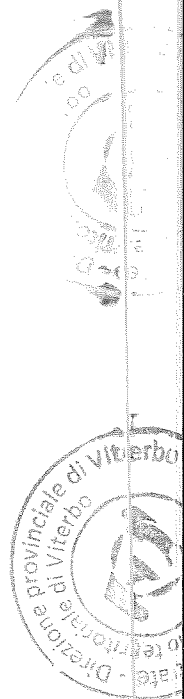
Il Collegio deve altresì accertare ogni semestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

I revisori possono in ogni momento procedere ad atti ispezione, secondo le competenze di cui ai commi precedenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può chiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi annotazione nell'apposito libro.

I revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto



consultivo.

PRESIDENTE ONORARIO

Articolo 33

Il Presidente Onorario può essere letto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione e viene eletto con votazione segreta.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti, ferma restando la rappresentanza legale in capo al presidente pro tempore in carica

CALUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 34

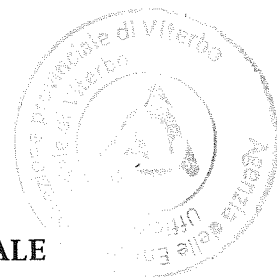
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da una amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità, senza formalità di procedura entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina di conciliatore.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da UNPLI Comitato Regionale Lazio.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.

In caso di comprovata difficoltà, l'Assemblea dell'Associazione, convocata in forma straordinaria, può chiedere ad UNPLI Comitato Regionale Lazio il

commissariamento.



SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 35

In caso di scioglimento per qualunque causa l'Assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri; in caso di totale assenza di patrimonio l'Assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata.

Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di promozione sociale o ad altri enti del terzo settore indicate dall'Assemblea

NORME FINALI

Articolo 36

L'atto costitutivo, lo statuto, le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sull'attività approvati dall'Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge, nei termini previsti

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono le norme del Terzo Settore, del Codice Civile e delle specifiche leggi di settore

Il Presidente

Il Segretario